

Comune di Salerno

Prot P 90453 20-05-2013 09:38:51

Class: 3



1300090453000



ORDINANZA

OGGETTO: contrasto all'adescamento per la prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

- premesse** che con ordinanza n. Protocollo n. 131855 del 22/08/2008 è stato stabilito di porre in essere misure atte a contrastare il fenomeno del meretricio su strada pubblica. Sebbene le azioni di contrasto poste in essere dalle forze di Polizia dello Stato e principalmente dalla Polizia Municipale quali: il deferimento all'Autorità Giudiziaria di numerose persone, un numero notevole di sanzioni amministrative comminate a clienti e meretrici, i F.V.O emessi dal Questore di Salerno che ha portato allontanamento di straniere comunitarie dedite a tale mestiere ovvero a cittadini non residenti nel comune, il fenomeno della prostituzione su strada abbia avuto un sensibile decremento tale da renderlo impercettibile.
- considerato** che nei comuni limitrofi detto fenomeno della prostituzione è perdurato in maniera diffusa tale da inficiare, per induzione anche nell'ambito del territorio comunale di Salerno, la sicurezza urbana, con l'incremento dello sfruttamento, anche minorile della prostituzione, dell'immigrazione clandestina ovvero il permanere sul territorio italiano di persone che creano turbativa all'ordine pubblico, con conseguente allarme sociale nella cittadinanza;
- vista** la recrudescenza avutasi negli ultimi mesi di tale incresciosa usanza, con le conosciute conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale, soprattutto sulla pubblica incolumità ed il decoro urbano.
- verificato** che l'applicazione della precedente ordinanze finalizzata al contrasto del degrado della sicurezza urbana causato dall'esercizio della prostituzione su strada, ha portato all'elevazione di oltre 2000 verbali di violazione amministrativa;
- rilevato** che all'ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all'oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;
- verificato** che il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un messaggio pubblico diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;



spesso, le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;
la prostituzione su strada comporta anche un'illecita occupazione del suolo o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini;

constatato che la presenza di soggetti dediti alla prostituzione su strada costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi ed intrattenersi, creando situazioni di ostacolo ed intralcio alla libera circolazione degli altri;

i soggetti che si apprestano ad usufruire delle prestazioni delle esercenti attività di meretricio su strada sono, spesso, indotti ad un'imprudente condotta di guida, costituita da arresti improvvisi, manovre repentine e/o fermate prolungate che genera situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana;

ritenuta pertanto la necessità di reiterare la precedente Ordinanza e di aggiornarla e adeguarla all'insorgenza di fenomeni criminosi, al fine di proseguire con nuovi e più efficaci strumenti il lavoro di salvaguardia della sicurezza urbana, l'igiene e l'incolumità pubblica nonché il decoro urbano. Di contrastare l'incremento dello sfruttamento dei soggetti, anche minori, avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le vittime; impedire l'immigrazione clandestina, ovvero il permanere sul territorio italiano di persone che creano turbativa all'ordine pubblico, con conseguente allarme sociale nella cittadinanza;

visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell'Interno in particolare l'articolo 2 che consente l'intervento sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, "per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada ... (omissis) ..., possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o



la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.”.

- visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- visto** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- vista** la deliberazione di Giunta Municipale n. 910 del 22.08.08, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali;

ORDINA

1. è vietato in tutto il territorio comunale negoziare, concordare prestazioni sessuali a pagamento ovvero comunque esercitare l'attività del meretricio.
2. Intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.
3. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese violazione della presente Ordinanza.
4. è fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio;
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 910 del 22.08.08, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta in di **euro 500,00 (euro cinquecento)**, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
6. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- 7 nel caso si accertino ripetute violazioni a carico di cittadini comunitari e non della presente Ordinanza, verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica Sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale o nazionale ai sensi del predetto Decreto ministeriale.
- 8 L'inottemperanza all'ordine dell'agente di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.



La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Telematico del Comune di Salerno sul sito www.comune.salerno.it, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Salerno,

IL SINDACO
Dr. Vincenzo De Luca